MISURE URGENTI PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ED IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 20

Interporti

E' abolita la distinzione fra I e II livello degli interporti di cui al capo I della legge 4 agosto 1990, n. 240, ed e' soppresso l'istituto della concessione previsto dall'articolo 3 della medesima legge. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede all'adeguamento delle procedure di attuazione previste dalla legge n. 240 del 1990 in relazione a quanto disposto nel presente articolo, nonche' alla definizione dei requisiti che i soggetti interessati debbono possedere ai fini dell'ammissione ai contributi. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 della legge n. 240 del 1990, relativamente agli interporti individuati dal piano quinquennale di cui all'articolo 2 della medesima legge, dovranno presentare apposita istanza al Ministero dei trasporti nei tempi e secondo le modalita' che saranno indicate nel decreto di cui al comma 2. L'ammissione ai contributi e' disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. Sono abrogate le norme di cui al capo I della legge n. 240 del 1990 in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

Versione in vigore dal 8 giugno 1993, non più in vigore dal 8 agosto 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione
Estremi	Decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180
Capo	V — Altre infrastrutture
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-l-accelerazione-degli-investimenti-ed-il-sostegno-1993/art-20-i-n-t-e-r-p-o-r-t-i/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it